

(N. 1360-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica
nella seduta del 20 settembre 1951

modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2218)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1951

Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi
a posti di maestro elementare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari è nominata dal Provveditore agli studi e composta di cinque membri, compreso il Presidente, secondo le norme che saranno di volta in volta fissate dal bando del concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, è nominata una Sottocommissione di quattro membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, sono nominati altri quattro membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500 e la Commissione si ripartisce in Sottocommissioni di quattro membri con lo stesso Presidente.

Art. 2.

A ciascuno dei tre membri della Commissione medico-fiscale nominata dal Provveditore agli studi, per accertare se i candidati ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti nel luglio 1947 fossero di sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnanti e l'idoneità al pieno adempimento dei loro doveri e se fossero, particolarmente, immuni da malattie che possano pregiudicare la salute degli alunni, è corrisposto, per ogni candidato visitato, un compenso di lire 100. Il compenso è ridotto a lire 50 se il medico percepisca assegni continuativi a carico del bilancio dello Stato, di Enti pubblici o di diritto pubblico.

Le spese per gli eventuali esami radioscopici e radiografici e per gli altri accertamenti diagnostici disposti dalla Commissione medica di cui al primo comma sono a carico dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai concorsi a posti di insegnanti nelle scuole elementari indetti dai Provveditori agli studi nel 1947.

Art. 4.

All'onere di complessive lire 28 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-1951, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti dai Provveditori agli studi nel 1947.

Art. 3.

A ciascuno dei tre membri della Commissione medico-fiscale nominata dal Provveditore agli studi, per accertare se i candidati ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti nel luglio 1947 fossero di sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnanti e l'idoneità al pieno adempimento dei loro doveri e se fossero, particolarmente, immuni da malattie che potessero pregiudicare la salute degli alunni, è corrisposto, per ogni candidato visitato, un compenso di lire 100. Il compenso è ridotto a lire 50 se il medico percepisca assegni continuativi a carico del bilancio dello Stato, di Enti pubblici o di diritto pubblico.

Identico.

(Vedi articolo 2).

Art. 4.

All'onere di complessive lire 28 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-1951, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.